



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**Presidenza**

N. 24/2025 Prot.

Genova, li - 3 GEN 2025

Risposta a nota n.  
del

Oggetto: Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato e importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri.

**Al Signor Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Genova**

In riferimento all'oggetto comunico che la legge di bilancio 2025 approvata in via definitiva il 28/12/2024 ha introdotto importanti modifiche per quanto riguarda il versamento del contributo unificato nei processi civili **a decorrere dal 01/01/2025**.

Più precisamente all'art. 14 del DPR 30/05/2022 (testo unico delle spese di giustizia) dopo il terzo comma, è stato aggiunto il comma 3.1 che così dispone: **“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1 lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”**.

L'importo del contributo ex art. 13 c. 1 lett. a) è pari a 43,00 euro, pertanto sulla base di quanto sopra riportato il Ministero della Giustizia con circolare del 30/12/2024 ha disposto che a decorrere dal 01/01/2025 il personale di cancelleria **non potrà procedere all'iscrizione a ruolo** di una causa civile nei seguenti casi:

- 1) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43,00 euro e non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;

- 2) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43,00 euro, la parte che chiede l'iscrizione a ruolo della causa non versi almeno l'importo di € 43,00.

Nessuna modifica è stata apportata ai casi di esenzione per i quali nulla continuerà ad essere dovuto.

Si sottolinea inoltre quanto statuito nella legge di bilancio in relazione alla parziale omissione del contributo unificato. La norma ha aggiunto un comma all'art. 248 del D.P.R. 115/2022 prevedendo all'art. 3 bis che nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'art. 16, in ipotesi di mancato pagamento entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione, la società Equitalia Giustizia Spa, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all'art. 16 co. 1-bis. L'Ufficio, o in caso di stipula di convenzione, la società Equitalia Giustizia Spa procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ex art. 32 D.Lgs. n. 46/1999.

Tanto comunico alla S.V. affinché della presente nota venga data la più ampia diffusione tra gli Avvocati iscritti a codesto Ordine.

Il Presidente del Tribunale  
Enrico Ravera

